



COMUNE DI MORMANNO

(Provincia di Cosenza)

¹ORDINANZA DEL Sindaco

N. 2 DEL 17-05-2024

Oggetto: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA E CONTROLLO ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONI TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la presenza di piante di alto fusto, in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose, può provocare grave pericolo e/o limitare la visibilità e nascondere segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;
- siepi e rami che invadono marciapiedi, parcheggi e aree pubbliche in generale possono provocare pregiudizio agli utenti;

DATO ATTO CHE tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate, oltre a situazioni meteorologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale;

CONSIDERATO CHE, in caso d'incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o abbattimento delle piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTI:

- il vigente Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i ed in particolare gli artt. 16 "fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati", 17 "fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati", 18 " fasce di rispetto ed aree di visibilità

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

nei centri abitati", 29 "piantagioni e siepi", 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno", 31 "manutenzione delle ripe";

- visto il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495;
- visti gli artt. 892 "distanze per gli alberi" e successivi del Codice Civile;
- visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- vista la Legge n. 689/1981;
- visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n.689/1981;

RITENUTO di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza, anche in previsione di possibili eventi meteorologici intensi o eccezionali;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso confinanti con strade provinciali ricadenti nei centri abitati, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici esistenti su tutto il territorio del Comune di Mormanno di provvedere nel temporentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

1. rimonda del secco di tutte le piante esistenti e verifica e controllo di ogni alberatura che risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di possibili eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
2. potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
3. provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera da arbusti, rovi, e/o piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
4. rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di rami, alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

ORDINA ALTRESI'

- a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree urbane non edificate, ai proprietari di villette ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazioni;
- ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabilee lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;

i suddetti interventi dovranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

AVVERTE

Ordinanza Sindaco n.2 del 17-05-2024 COMUNE DI MORMANNO

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso.
3. chiunque violi le disposizioni degli artt 16, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice dellastrada) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00a € 694,00.
4. chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal codice della strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;
5. l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
6. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.
7. gli interventi di abbattimento alberature devono essere preventivamente comunicati al comune e alla locale stazione dei Carabinieri Forestali.

DISPONE

la massima pubblicità della presente ordinanza, tra l'altro, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Mormanno;
- trasmissione alla Prefettura di Cosenza;
- trasmissione al Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Mormanno, al comando Polizia Provinciale di Cosenza ed al servizio di Polizia Locale del Comune di Mormanno per l'esecuzione e controllo.

RENDE NOTO

- il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.
- le forze dell'ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mormanno, Ing. Emidio Mastroianni – 098181008 –

Dalla Residenza Municipale, li 17-05-2024

Il Sindaco
PAOLO PAPPATERRA